

DISPOSIZIONE PER GLI OPERATORI NON PROFESSIONISTI NEI MERCATINI
DGR 9.11.2001, n. 2956

"Disposizioni attuative in tema di mercatini dell'antiquariato e del collezionismo, a norma dell'art. 9, commi, 8 e 9 della l.r. 6.4.2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche"

punto B) Disposizioni per gli operatori non professionali (cd. hobbisti)

- 1) L'operatore che vende beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale, per ottenere il rilascio dal Comune di residenza o dal Comune di Venezia (per i non residenti nel Veneto) del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 9, comma 4, lett. a) della l.r. 6.4.2001, n. 10, deve fare apposita domanda contenente:
- le proprie generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, comune e indirizzo di residenza, numero di codice fiscale);

....omissis.....

- 5) Durante il mercatino il Comune in cui esso si svolge deve eseguire gli opportuni controlli e procedere ad annullare l'apposito spazio sul cartellino di ogni operatore non professionista. A tal fine, verrà apposta la data di partecipazione e il timbro del Comune. Anche nell'ipotesi in cui la gestione del mercatino dell'antiquariato e del collezionismo venga affidata a soggetti privati o ad associazioni di categoria l'attività di controllo e di vidimazione spetta comunque sempre al Comune. **Esauriti gli spazi sul modulo, con l'apposizione dei sei timbri, il titolare non potrà più partecipare, come operatore non professionale, nell'anno solare in corso ad altri mercatini dell'antiquariato e del collezionismo che si svolgono nel territorio del Veneto.**

6) L'operatore non Professionale quando partecipa ad un mercatino deve, inoltre, presentare di volta, unitamente al cartellino, un elenco contenente l'indicazione dei beni, divisi per categorie e numero di oggetti, che si intendono porre in vendita; tale elenco deve essere timbrato dal Comune ove si tiene la manifestazione contestualmente all'apposizione del timbro di partecipazione sull'apposito cartellino. L'elenco dovrà essere conservato dall'operatore al fine di eventuali controlli i cartellini degli operatori professionali deve precedere l'attività di controllo degli operatori professionali, al fine di evitare che qualche operatore, terminata in poco tempo la vendita, si allontani senza che sia stata eseguita la vidimazione di uno spazio di partecipazione.

- 7) L'attività di controllo e la vidimazione dei cartellini degli operatori non professionali deve precedere l'attività di controllo degli operatori professionali, al fine di evitare che qualche operatore, terminata in poco tempo la vendita di allontani senza che sia stata eseguita la vidimazione di uno spazio di partecipazione.
- 8) Il Comune, nel regolamento di mercato, stabilirà le modalità e il termine entro il quale l'operatore non professionale, che intende partecipare al mercatino dell'antiquariato e del collezionismo, deve presentare la domanda. E' possibile presentare un'unica richiesta per l'intero anno con un massimo di sei volte che devono essere chiaramente individuate. L'assegnazione del relativo posteggio avverrà seguendo l'ordine cronologico di presentazione, nel rispetto del numero dei posteggi a disposizione. In caso di domande presentate nello stesso giorno, il posteggio verrà assegnato, nell'ordine, al richiedente con minor numero di presenze in quel mercatino avuto riguardo al medesimo anno in corso, oppure a quello precedente ove nell'anno in corso non si sia svolto alcun mercatino. In subordine, si procederà mediante sorteggio. Nel regolamento il Comune dovrà fissare i termini per la pubblicazione della graduatoria. I posteggi non occupati potranno essere assegnati direttamente, sempre secondo la graduatoria, lo stesso giorno del mercatino. La ripetuta partecipazione ad un mercatino dell'antiquariato e del collezionismo non crea in capo al c.d. hobbista alcun diritto di priorità.
- 9) L'operatore non professionale ammesso a partecipare al mercatino deve essere presente nel posteggio assegnatogli per tutta la durata della manifestazione e non può essere sostituito da altre persone, neppure se appartenenti al proprio nucleo familiare, salvo che per brevi periodi.
- 10) Si rammenta, che ai sensi dell'art. 9, c. 10 della l.r. 6.4.2001, n. 10 gli operatori non professionali non possono vendere opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, in quanto non provvisti dell'autorizzazione commerciale di cui al decreto legislativo n. 114/1998.
- 11) Non si applicano agli operatori non professionali, secondo quanto dispone anche una nota del Ministero dell'Interno del 1995, le disposizioni di cui agli articoli 126 e 128 (dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza e tenuta del registro) del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".